

C. C. D.
Consorzio Cinematografico Diocesano
di Reggio Emilia
Via Ferrari - Bonini 2 - tel. 3538

Reggio E. 28 Gennaio 1955

Carissimo Ammannati,

accluso alla presente troverai un "progetto di statuto" per il servizio di assistenza alle Sale della nostra regione. Si tratta del frutto elaborato di molte idee che da tempo venivo raccogliendo da varie fonti qui e altrove a seconda delle diverse esigenze ed esperienze e quibdi si tratta di conclusioni dedotte dall'esame comparativo di varie soluzioni via via proposte, esaminate, modificate o scartate. Ogni articolo ha avuta una sua formulazione attentamente studiata da noi, ed ora tocca a voi: che ve ne pare? Mons. Riccò ha in animo di sottoporlo al più presto agli Ecc.mi Ordinari della regione per proporlo come base del costituendo organismo regionale, intanto te ne invio una copia perchè tu possa "vederla" dal centro così come noi l'abbiamo "vista" dalla periferia. Graditissima ogni osservazione perchè solo una vasta esperienza comune potrà affinare questo nuovo strumento fino ad assieuarne il pieno successo.

Attendo il tuo parere, lieto di potere finalmente adempiere a quanto fino da questa estate ti avevo promesso.

Tuo aff.mo nel Signore

F.to Alberto Peruzzi

SERVIZIO ASSISTENZA SALE CINEMATOGRAFICHE CATTOLICHE EMILIANE

- A.S.C.E. -

Progetto di Statuto

Questo progetto di statuto è stato elaborato tenendo conto dei seguenti punti:

1° In linea di principio

a) Che ogni organismo destinato ad assistere le sale cattoliche nella loro attività deve essere innanzi tutto pienamente e totalmente controllabile dalla Autorità Ecclesiastica in quanto il suo fine primario non è quello di "fare del cinema", ma di "educare anche attraverso il cinema" e di "moralizzare il cinema" secondo i principi della Enciclica "Vigilanti cura".

b) Che se il controllo dell'Autorità è essenziale per garantire la figura "morale" dell'ente, la indipendenza amministrativa e tecnica risultano non meno importanti sia per sottrarre l'ente dal pericolo di assumere un aspetto puramente burocratico e fiscale, sia soprattutto per consentire alla "base" di esprimere da sé tanto i propri dirigenti quanto quelle strutture tecniche che solo possono essere chiaramente individuate da chi vive quotidianamente l'esperienza della gestione di una sala cinematografica.

c) La sostanziale indipendenza delle sale consente inoltre una notevole sicurezza sul piano economico perchè il contratto avviene tra titolare della sala e casa noleggiatrice del film tramite l'ente, ma non è l'ente che assume l'impegno rispetto alla casa, bensì il titolare della sala. Quindi l'unico rischio finanziario per l'ente è costituito dalla perdita delle spese d'ufficio relative ad un dato contratto.

d) I singoli parroci titolarà o i religiosi, possono condurre la propria sala secondo le sue esigenze reali immediate e sono inoltre stimolati a giovare dell'aiuto (in tutte le forme possibili) dei cattolici che con loro abitualmente collaborano. Ne viene di qui che le sale parrocchiali divengono una vera e propria scuola per un gran numero di cattolici che, attraverso la loro gestione, "imparano" a condurre sale cinematografiche e vengono inavvertitamente indirizzati ad orientare in tale settore anche la propria attività privata od i propri investimenti di capitale con risultati che a lunga scadenza verranno a pesare anche su tutto il mercato del cinema industriale.

2° In linea di fatto

a) Che l'iniziativa e l'interesse personale sia pure su di un piano puramente "affettivo" sono una molla potente a cui non bisogna rinunciare;

b) Che gli organismi puramente imposti e non sentiti sono sole fonti di inutili gravami;

c) Che i cattolici hanno ormai una esperienza notevole nel campo della organizzazione delle sale parrocchiali fatta di gravi delusioni ma anche di notevoli successi.


In particolare si è tenuto stretto conto delle strutture del Centro Cinematografico Interdiocesano Veneto e del Consorzio Cinematografico di Reggio Emilia; dei motivi che ne hanno assicurato il successo e degli inconvenienti che sono apparsi durante il lavoro quotidiano.

d) Che sempre e in ogni circostanza il capitale privato e le private società si sono dimostrate fonti di "guai" sul piano disciplinare, perchè, nel migliore dei casi, si viene a creare alla base stessa della struttura dell'ente un "momento polemico" tra due motivi contrastanti quale l'interesse del capitale e le finalità proprie di una sala cattolica.

e) Che l'Azione Cattolica e gli altri mille organismi di apostolato dimostrano come la purezza ideale di un ente si mantenga solo quando "lavorarci significa rimetterci" e che del personale tecnico fidato e ben diretto può consentire benissimo una struttura che assicuri da un lato la efficienza attraverso il personale retribuito, dall'altro la finalità attraverso i dirigenti e gli organi di controllo.

f) Che gli Organismi già esistenti dimostrano come non solo l'ente sia realizzabile, non solo sia moralmente e materialmente vantaggioso, ma sia anche molto più facile da attuare e da condurre di quanto a prima vista non sembri.

In base a questi due punti la organizzazione delle sale cattoliche si realizzerebbe come segue :



Quindi : La vigilanza sulle sale spetta esclusivamente all'Ordinario Diocesano attraverso la propria Commissione Diocesana del Cinematografo, la vigilanza sull'A. S. C. E. spetta alla Commissione Regionale di Vigilanza, l'azione spetta all'A. S. C. E. diretto dal proprio Consiglio di Amministrazione.

La struttura risulterà così organica e lineare, non solo, ma semplicissima e non comporta nè doppioni di uffici o di persone, nè sovrapposizioni di incarichi o competenze ed è inoltre studiata in modo da consentire una spesa di gestione bassissima perchè: le sale hanno amministrazione autonoma, i Servizi hanno spese rimborsate dalla quota "servizio" su ogni pellicola che neppure viene gravata in quanto la contrattazione collettiva abbassa di gran lunga di più il prezzo di noleggio di quanto non importi la quota "servizi". La Commissione di Revisione è a carico dell'A. S. C. E., tutti gli altri Organismi sono o già costituiti o in ogni caso non esigono altro che il rimborso delle spese di viaggio in occasione delle tre o quattro riunioni annue. L'unica voce che potrebbe comportare una spesa un po' notevole potrebb

be essere l'esercizio della vigilanza da parte delle Commissioni Diocesane ove si voglia veramente controllare sul posto la reale attività della sala attraverso periodiche ispezioni. La esperienza insegna però che dopo il primo anno tutte le sale che programmano abitualmente con l'ente non richiedono più alcun controllo in quanto la loro programmazione è perfettamente conosciuta attraverso lo stesso, restando quindi solo i pochi "casi" delle solite sale affittate a terzi (da tenere sotto controllo fino a farne cedere ogni resistenza a poco a poco per un normale processo di assorbimento o da colpire in caso di vere gravi infrazioni morali).

In ogni punto di questa struttura gli unici responsabili sono sempre e in ogni caso: l'Autorità Ecclesiastica e i Sacerdoti titolari di licenza, i laici invece possono collaborare in tutto il settore tecnico sia come consulenti e dirigenti che come dipendenti.

Ed ecco il progetto di

S T A T U T O

TITOLO 1°

Costituzione, sede, scopi, durata

Art. 1 - E' costituita con sede in Bologna una società cooperativa a responsabilità limitata con la denominazione: Servizio Assistenza Sale Cinematografiche Cattoliche Emiliane abbreviate in A.S.C.E. col significato Assistenza Sale Cattoliche Emiliane.

Art. 2 - La Società ha lo scopo di garantire alle sale dipendenti dalla Autorità Ecclesiastica un funzionamento conforme alle norme contenute nella Enciclica "Vigilanti cura" ed a quelle emanate dagli Ecc.mi Ordinari delle Regioni Emiliana e Romagnola, ai quali spetta di approvare il presente statuto ed ogni sua modifica e lo scioglimento della società, e la vigilanza sull'attività della stessa. La società ha infine scopi mutualistici e di reciproca assistenza, ma non politici, o sindacali, o di lucro.

La sua durata è fissata in anni 30 a partire dal.....al..... e potrà essere prorogata con deliberazione della assemblea con esplicito riconoscimento al socio dissenziente del diritto di recesso.

Art. 3 - Per realizzare i suoi fini la società si propone :

- a) di assicurare unità di criteri nella scelta delle pellicole a formato normale e ridotto da proiettarsi nelle sale cattoliche garantendo una programmazione conforme alle finalità delle stesse;
- b) di fornire alle sale associate assistenza nella formulazione di contratti di noleggio e di provvedere al loro espletamento effettuando i relativi pagamenti per conto delle sale che dovranno semplicemente rimborsare le spese sostenute e direttamente fatturate alle sale stesse salvo il caso di impossibilità materiale della fatturazione diretta. Nell'espletamento del contratto la società provvederà alla revisione di ciascuna pellicola garantendo alla sala le eventuali correzioni necessarie per la tutela della moralità sia del film come la pubblicità e dei fuori programma abbinati.
- d) Di attuare una assistenza tecnico-amministrativa nei riguardi degli associati sui problemi di gestione, impianti, norme legali e fiscali o di pubblica sicurezza vigenti in materia, mantenendo a tale scopo i contatti opportuni con le

Autorità e gli Enti che operano nel settore cinematografico.

d) Di gestire direttamente quelle sale il cui titolare ritenga tale soluzione come la più conveniente e per le quali l'A.S.C.E. ravvisi una identica convenienza anche da parte della società.

Ai compiti di cui al punto a) provvede la Commissione di Revisione, a quelli di cui al punto b) il Servizio Contratti, a quelli di cui al punto c) il Servizio Consulenti Tecnici ed a quelli di cui al punto d) il Servizio Sezioni lo cali di tali servizi possono essere anche distaccate in quelle località ove se ne ravvisi l'utilità pratica.

Per ogni servizio verrà corrisposta una quota corrispondente al rimborso delle spese generali da sostenersi da parte dell'A.S.C.E. per l'espletamento del servizio stesso.

TITOLO II°

Dei soci

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci i parroci o i religiosi titolari di licenza di sala cinematografica parrocchiale o comunque dipendente dalla Autorità Ecclesiastica o implicante una qualsiasi responsabilità morale da parte della stessa. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta. Non possono essere soci gli inabilitati, gli interdetti, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque in teressi contrastanti con quelli della società, valutazione insindacabile ed anche non motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 5 - Chi desidera divenire socio deve:

a) presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando nome, cognome, paternità, qualifica, domicilio, cittadinanza ed est della licenza della quale è titolare.

b) Dichiarare e motivare l'ammontare della quota che intenderebbe sottoscrivere.

Art. 6 - L'accoglimento o meno della domanda è deciso dal Consiglio di Amministrazione. Il nuovo ammesso deve:

a) pagare la tassa di ammissione;

b) versare un quinto almeno della quota sottoscritta nonché dell'importo del sovrapprezzo di essa stabilito dall'art.17.

Non adempiendo anche ad un solo di tali obblighi entro un mese dalla co municazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla accettazione di quella domanda, questa si intenderà come non avvenuta e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo verranno rimborsati purchè la restituzione venga richiesta per iscritto non oltre i tre mesi dalla comunicazione citata.

Art. 7 - I soci sono obbligati:

a) al conferimento della quota sociale e del relativo sovrapprezzo nei termini indicati dall'art.19;

b) ad osservare lo statuto, le deliberazioni legalmente prese dalla Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione e il regolamento.

Art. 8 - La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza, e per esclusione.

Art. 9 - Nel caso di morte d'un socio il sacerdote o religioso che acquisisce il diritto di succedere come titolare di licenza ha diritto al rimborso della quota sociale versata dal predecessore nella misura e con le modalità stabilite dall'art.15 salva ogni responsabilità a norme di legge.

Art. 10 - Oltre ai casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio e spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ne ricorrono legittimi motivi provvedendo in conseguenza nell'interesse della società.

Art. 11 - La decadenza è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduti i requisiti per l'ammissione.

Art. 12 - Oltre nei casi previsti dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione può escludere il socio che:

a) non osserva le disposizioni dell'atto costitutivo o del regolamento previsto dall'art.35 oppure le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione legalmente prese;

b) non adempie puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la Società o si renda moroso nel pagamento. In questi casi il socio moroso deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

c) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società o fomenta dissidi e disordini fra i soci;

d) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio d'Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società.

Art. 13 - Le deliberazioni prese dal Consiglio d'Amministrazione a norma degli art.6, 10, 11, 12, debbono essere comunicate, a mezzo di lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere soltanto al Collegio dei Proibiviri. Il ricorso, pena la decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione. Esso non ha effetto sospensivo.

Art. 14 - Il successore del socio defunto e al socio receduto o dichiarato decaduto spetta la liquidazione della quota sociale che sarà rappresentata dal valore nominale della quota versata e dai dividendi eventualmente maturati. I soci esclusi hanno diritto al rimborso della quota versata secondo i risultati del bilancio dell'esercizio in cui l'esclusione diventa efficace in misura però mai superiore al valore nominale della quota stessa. L'eventuale valore maggiore della quota sarà trattenuto dalla società a titolo di penale e devoluto al fondo di riserva ordinaria. In ogni caso il Consiglio d'Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società od i soci, rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.

TITOLO III°

Patrimonio sociale

Art. 15 - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a l.500 nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria;

- c) dalla eventuale riserva straordinaria;
- d) da ogni altro fondo od accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Art. 16 - La riserva ordinaria è costituita dalle eccedenze attive di cui all'art.29 a).

Le somme versate dai soci a norma dell'art.18 per tasse d'ammissione e per sovrapprezzo della quota sociale rispettiva, saranno accantonate in un fondo particolare ai fini della determinazione del valore della quota sociale nei casi previsti dall'art.15. E' fatto divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita della Società.

Art. 17 - Il nuovo ammesso oltre all'importo della quota sociale sottoscritta deve versare una somma a titolo di sovrapprezzo di questa da determinarsi dal Consiglio d'Amministrazione in proporzione dell'ammontare della detta quota tenuto conto delle riserve patrimoniali dell'ultimo bilancio approvato. Il detto sovrapprezzo è dovuto altresì dai soci che sottoscrivono aumenti della rispettiva quota sociale nel corso dell'esistenza della società in proporzione degli aumenti stessi.

TITOLO IV

Esercizio sociale - bilancio

Art. 18 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo sovrapprezzo possono essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno due quinti all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente in rate massili entro un anno dall'ammissione.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo possono invece essere cedute ad altri soci con effetto verso la società solamente dopo ottenuta l'autorizzazione dagli amministratori.

Art. 19 - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione provvede alla compilazione del bilancio sociale previo un esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà ripartita:

- a) il 20% al fondo di riserva legale ordinario;
- b) un dividendo globale non superiore all'interesse legale complessivo della somma delle quote Sociali effettivamente versate, da dividersi in parti uguali tra tutti i soci. L'eventuale eccedenza verrà destinata a fondi speciali di accantonamento e riserva devoluto tutto o in parte ad enti cattolici alle dirette dipendenze dell'Autorità Ecclesiastica particolarmente se rivolgono la loro attività al campo cinematografico.

TITOLO V

Organi sociali

Art.20 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio d'Amministrazione ogni anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio locale sociale:

- a) per discutere, approvare o modificare il bilancio;
- b) per eleggere o surrogare i componenti degli organi sociali;
- c) per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.

I soci hanno diritto di far iscrivere all'ordine del giorno le trattazioni di determinati argomenti, a condizioni però che la domanda relativa sia presentata per iscritto non più tardi della chiusura dell'esercizio sociale, da almeno tanti soci che rappresentino un decimo di tutti i voti spettanti ai soci che hanno diritto al voto nell'Assemblea.

Assemblee straordinarie possono essere convocate quante volte il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno nonchè per le trattazioni di argomenti che la legge attribuisce alla competenza di esse oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un numero di soci quale è previsto nel comma precedente, oppure dal collegio sindacale con l'indicazione degli oggetti da trattare. In questi casi l'Assemblea deve essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Art. 21 - La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da inviare ai soci almeno dieci giorni prima, insieme all'ordine del giorno, e da affiggersi, in modo visibile, nei locali della sede sociale.

Nell'avviso suddetto può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che può avere luogo anche il giorno dopo a quello stabilito per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e sono intervenuti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Tuttavia in questa ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 - Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentanti nelle adunanze. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società e sulla modifica dell'oggetto sociale, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative debbono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

La deliberazione relativa alla trasformazione della società deve essere presa da una Assemblea straordinaria appositamente convocata e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quinti dei voti di cui dispongono tutti i soci. I dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso della rispettiva quota in proporzione dell'attivo sociale giusta le risultanze dell'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 23 - Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale quando ne faccia domanda un numero di soci che rappresentino un decimo di tutti i voti dei soci presenti o rappresentanti. Le elezioni delle cariche sociali possono farsi per acclamazione. Quando si tratta di argomenti che riguardano gli amministratori ed i sindaci oppure loro parenti ed affini sino al secondo grado incluso, le votazioni debbono farsi a scheda segreta.

Art. 24 - Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. In caso di impedimento o di malattia i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da altri soci mediante deleghe scritte con firma autentica dalla società.

I relativi documenti, dei quali deve essere fatta menzione nel corso del processo verbale, debbono essere conservati dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Non possono essere mandatari né gli amministratori né gli impiegati della società.

Art. 25 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta normalmente dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente, salvo che l'Assemblea non elegga chi debba presiederla. In ogni caso il Presidente è eletto dall'Assemblea quando non siano presenti né il Presidente né il vice presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alla nomina del segretario dell'Assemblea provvede il Presidente di questa. Il segretario può essere una persona che non sia socio. Se avvengono votazioni a schede segrete lo stesso presidente sceglierà tra i presenti due scrutatori

Le deliberazioni debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Art. 26 - Il Consiglio d'Amministrazione è composto di 9 membri eletti fra i soci. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione: durano in carica un anno e sono sempre rieleggibili; Essi non hanno diritto a compenso e menochè l'Assemblea deliberi la concessione di medaglie di presenza. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro mansioni. Nella prima riunione i consiglieri eleggono fra di loro un presidente, un vice-presidente e un segretario.

Art. 27 - Il Consiglio d'Amministrazione sarà convocato dal presidente almeno una volta al mese, nonché tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione sarà fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando v'intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati i sindaci o amministratori, oppure loro parenti ed affini sino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente; nelle segrete la parità importa reiezione della proposta.

Art. 28 - Il Consiglio d'Amministrazione dà i più ampi poteri, per la gestione della società.

Fra l'altro spetta al Consiglio d'Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) compilare il regolamento interno previsto dall'art. 33;
- c) formulare i bilanci intaccando coi sindaci.
- d) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio dell'articolo seguente;
- f) assumere e licenziare il personale della società, fissandone la retribuzione e le mansioni;
- g) deliberare circa l'ammissione, di recesso, in decadenza o la esclusione dei soci;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o dell'atto costitutivo, siano riservati all'Assemblea.

Art.29 - Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la firma sociale.

Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati, procuratori e consulenti tecnici nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Ha altresì la facoltà di nominare consulenti amministrativi e tecnici della società.

Previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte al vice presidente e ad un membro del CONSIGLIO, nonché con procura speciale, ad impiegati della società.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.

Art.30 - Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo e uno supplente eletti dall'Assemblea anche tra i non soci e gli altri nominati a norma dell'art.36. I Sindaci durano in carica tre anni e possono sempre essere rieletti. Essi sono retribuiti con un assegno annuo fisso che deve essere stabilito dall'Assemblea prima della loro nomina.

Art. 31 - Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.

Il Collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza dei valori dei titoli in pegno, cauzione e custodia.

I Sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti d'ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie sullo andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farci constare nell'apposito libro verbali.

Art. 32 - Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri nominati fra estranei dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione. Potranno tuttavia ricevere medaglie di presenza nella misura da stabilirsi dal Consiglio d'Amministrazione. In caso di cessazione di uno dei probiviri nel corso dell'esercizio sociale, provvede alla sostituzione il Consiglio d'Amministrazione fino alla prossima assemblea. La società ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statuarie, o regolamenti derivanti

da deliberazioni prese legalmente, dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto pena la decadenza nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi nei quali la legge ne consenta la impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria.

L'impugnazione in questi casi deve essere proposta a pena di decadenza, non oltre i 30 giorni dalla comunicazione.

Art.33 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio d'Amministrazione. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, quando sia nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, quando siano costituiti nonchè le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art.34 - In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con le maggioranze stabilite dall'art.22 penultimo comma, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Nel caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati verrà devoluto proporzionalmente alle quote versate dalla singole Diocesi agli Ecc.mi Ordinari Diocesani che lo utilizzeranno per Enti od Associazioni Cattoliche da loro designati.

TITOLO VI°

Organi di vigilanza

Art.35 - Gli Ecc.mi Ordinari esercitano la loro vigilanza su tutta l'attività morale, tecnica ed economica della società tramite la "Commissione Episcopale di Vigilanza composta dei Delegati Vescovili per il cinematografo delle singole Diocesi e presieduta dal Delegato della Conferenza Episcopale.

I membri della suddetta Commissione potranno richiedere in qualsiasi momento agli amministratori tutti gli elementi ritenuti necessari al fine di formulare un giudizio sul rispetto delle norme emanate dagli Ecc.mi Ordinari in materia di cinematografia ed alle quali gli amministratori dovranno scrupolosamente attenersi. Ove la Commissione di Vigilanza riscontrasse violazioni alle norme citate può porre il "veto" su qualsiasi decisione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e della Assemblea dei soci. Tale "veto" ha valore sospensivo immediato e la questione controversa viene sottoposta agli Ecc.mi Ordinari Diocesani che decidono in proposito in modo inappellabile.

Art.36 - La Commissione di vigilanza nomina due sindaci effettivi e uno supplente come indicato nell'art.35 e può giovare del parere di consulenti tecnici a delegare taluni e ben specificati compiti di controllo uno o più ispettori. Spetta pure alla Commissione di vigilanza la nomina dei membri della Commissione di Revisione.

Art.37 - Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di Legge.-